



AUMENTO DELL'ASSEGNO D'INVALIDITA' CIVILE

A decorrere dal 1° gennaio 2001 e' concessa una maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità della pensione ovvero dell'assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con **età inferiore a sessantacinque anni**, a condizione che la persona titolare:

- **non possieda** redditi propri per un importo pari o superiore all'**ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale** e della predetta maggiorazione (260.000 lire, 134,28 €);
- **non possieda, se coniugata**, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui sopra, **ne' redditi, cumulati con quelli del coniuge**, per un importo pari o superiore al limite costituito **dalla somma dell'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell'ammontare annuo del trattamento minimo** delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

LA PENSIONE AI SUPERSTITI

La pensione ai superstiti è il trattamento pensionistico che spetta ai familiari superstiti del lavoratore o del pensionato deceduto.

La pensione ai superstiti assume il nome di pensione di reversibilità se il deceduto era titolare di una pensione diretta, (di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e di invalidità), ovvero, avendone diritto, ne avesse in corso la liquidazione (Legge 20.02.1958 n.55 artt.1 e 3 - A.U. pag.156).

I superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità sono considerati quali superstiti di assicurato non essendo l'assegno reversibile e il diritto alla pensione per i familiari superstiti scatta solo a condizione che siano perfezionati gli stessi requisiti contributivi richiesti per la pensione indiretta, includendo nel computo dell'anzianità contributiva anche il periodo di godimento di detto assegno secondo quanto previsto dalla [circolare INPS 53616 AGO del 03.12.1984 punto 15.2.](#)

La pensione ai superstiti assume, invece, il nome di pensione indiretta nel caso in cui il deceduto, non titolare di pensione, fosse assicurato.

RICHIESTA RED

- Dal 1 settembre 2003, l'INPS ha spedito sette milioni di lettere (Richiesta RED), a tutti i soggetti titolari di prestazioni legate al reddito. Vogliamo sottolineare che sono esclusi da questa campagna Red i pensionati che hanno compiuto il 70° anno di età entro il 1° gennaio 2002 e che per gli anni 1996/97/98 o 1999/2000/2001 hanno dichiarato di non possedere altri redditi oltre quelli derivanti da pensioni presenti nel Casellario Centrale dei pensionati gestiti dall'Inps. I pensionati interessati possono rivolgersi al nostro centro autorizzato CAF UIL per la presentazione della dichiarazione reddituale relativa al 2002.

L'assistenza è gratuita.

L'ASSEGNO SOCIALE

Assegno Sociale erogato a ricoverati in istituti o comunità con retta a carico di Enti pubblici ([circ. 65/2003](#))

L'art.3 comma 6 della legge 8 agosto 1995 n° 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ha previsto, con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, la corresponsione dell'assegno sociale.

Il successivo [comma 7](#) del medesimo articolo ha inoltre previsto che venissero determinati, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, le modalità e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, nonché la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50%, nel caso in cui l'interessato *sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di Enti pubblici.*

Il decreto previsto dal [comma 7 dell'art.3 della legge 335/95](#), è stato emanato in data 13 gennaio 2003 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.34 dell'11 febbraio 2003.

L'articolo 1 del decreto stabilisce che il titolare di assegno sociale nel caso in cui sia ricoverato in istituti o comunità con retta a totale carico di enti pubblici, percepisce il predetto assegno sociale in misura ridotta del 50%.

Nel caso in cui la retta presso i predetti istituti o comunità sia parzialmente a carico dell'interessato o dei suoi familiari, l'assegno sociale viene corrisposto:

- in misura ridotta del 25%, se l'importo della retta a carico dell'interessato o dei familiari risulta inferiore al 50% dell'assegno sociale.
- in misura intera, se l'importo della retta a carico dell'interessato o dei familiari risulta pari o superiore al 50% dell'assegno sociale

Il comma 2 del decreto stabilisce che al fine della corresponsione dell'assegno sociale nella misura di cui al precedente articolo 1, l'interessato dovrà produrre idonea documentazione, rilasciata dall'istituto o comunità presso cui è ricoverato che attesti l'esistenza e l'entità del contributo a carico di Enti pubblici e di quello eventualmente a carico dell'interessato o dei suoi familiari.

Retta	Codice	Riduzione AS
A totale carico di Enti pubblici	1	50%
A parziale carico (in misura almeno pari al 50% dell' importo dell' AS)	5	nessuna
A parziale carico (in misura inferiore al 50% dell' importo dell' AS)	4	25%

Assegno Sociale			
Anno	IMPORTO IN EURO		
	Importo mensile	Limite annuo	
		Personale	Cumulato
2003	358,99	4.666,87	9.333,74
2002	350,57	4.557,41	9.114,82

LA PENSIONE DI ANZIANITA' nel FPLD

LE TABELLE

Tabella C allegata alla Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (articolo 59, comma 6)

Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità nel FPLD per la generalità dei lavoratori dipendenti

TABELLA C		
Anno	Età e anzianità	Anzianità (indipendentemente dall'età)
1998	54 e 35 anni	36 anni
1999	55 e 35 anni	37 anni
2000	55 e 35 anni	37 anni
2001	56 e 35 anni	37 anni
2002	57 e 35 anni	37 anni
2003	57 e 35 anni	37 anni
2004	57 e 35 anni	38 anni
2005	57 e 35 anni	38 anni
2006	57 e 35 anni	39 anni
2007	57 e 35 anni	39 anni
2008	57 e 35 anni	40 anni

DECORRENZE PARTICOLARI PER ALCUNE CATEGORIE PROTETTE:

i lavoratori precoci (operai, lavoratori in mobilità o cassa integrazione, procuratori volontari e coloro che hanno maturato un anno di contribuzione al compimento del 19° anno di età) dal 2002 al 2003 possono andare con 55 anni di età e 35 di contributi; dal 2004 al 2005 con 56 anni di età e 35 di contributi; dal 2006 al 2008 con 57 anni di età e 35 di contributi.

Ai fini del perfezionamento del maggior requisito che prescinde dall'età anagrafica, richiesto per l'accesso al pensionamento di anzianità in alternativa al requisito di età più 35 anni di contribuzione, **deve essere computata tutta la contribuzione, compresa anche quella non utile per il diritto (malattia e disoccupazione)**, ma utile per la misura. Deve comunque risultare contestualmente perfezionato il requisito di **35 anni di contribuzione utile per il diritto a pensione** (esclusa malattia e disoccupazione). Ai fini dell'applicazione della normativa in parola, è determinante il raggiungimento del maggior requisito di contribuzione, indipendentemente dalla circostanza che tale anzianità risulti conseguita ai soli fini del diritto a pensione e non per la misura (vedi [punto 3 della circolare 44/96](#) e [punto 4 del messaggio 11054/98](#)).

A PROPOSITO DI.....

SERVIZIO MILITARE CONDIZIONI PER L'ACCREDITO	<ul style="list-style-type: none">• Almeno un contributo obbligatorio (versato anche successivamente al servizio militare e anche sulla base di un rapporto assicurativo derivante da lavoro svolto all'estero in Paese legato all'Italia da convenzione in materia previdenziale)• Servizio Militare successivo al 25/05/1915• Servizio Militare non coperto da contribuzione obbligatoria• Servizio militare non utilizzato o non utilizzabile in altri Fondi
Dalle sedi ITAL di Verona, San Bonifacio, Bussolengo, Villafranca	<ul style="list-style-type: none">• In relazione all'imminente invio dell'ECO, la UIL ed il Patronato ITAL hanno organizzato un servizio specifico denominato SPORTELLO ECO, dove tutti i cittadini, potranno rivolgersi con fiducia per verificare se i dati riportati sul modello ECO sono esatti. Lo sportello offre anche la possibilità di avere informazioni sulla situazione pensionistica personale. L'Assistenza è GRATUITA!
1° ANNIVERSARIO DELLA RINASCITA IN CIELO	Il 3 ottobre 2003 si è commemorato l'anniversario della rinascita in cielo della nostra indimenticabile e cara collega Primarosa Benini.
RIPOSO PER DONAZIONE DI SANGUE	Sono utili sia per il diritto che per la misura della pensione, anche se non viene effettuato nessun versamento contributivo. Non ci sono limiti per quanto riguarda il numero di giornate da accreditare.
DIRITTI E TUTELA: 50 ANNI DI STORIA GUARDANDO AL FUTURO	IL PATRONATO CHE APRE ORIZZONTI NUOVI MIGLIORA LA TUA VITA, L'ITAL E' CON TE! RIVOLGITI ALLA SEDE ITAL E UIL PIU' VICINA! PER CONOSCERE GLI ORARI D'APERTURA AL PUBBLICO CONTATTACI AI SOTTOELENCATI RECAPITI TELEFONICI.

PRINCIPALI SEDI ITAL UIL:

- **VERONA** Via Rotari 2 Tel. 045.840.33.80
- **SAN BONIFACIO** Via Ospedale Vecchio 6/A Tel. & Fax 045.610.25.25
- **BUSSOLENGO** Via Roma 55 Tel. 045.67.02.666
- **VILLAFRANCA** Via Rinaldo 6 Tel. 045.63.00.333
- **LEGNAGO** viale dei Caduti 10 Tel. 0442.60.29.56
- **ISOLA DELLA SCALA** Via Cavour 9 Tel.045.73.00.472

PRINCIPALI RECAPITI ITAL UIL:

GOLOSINE - TOMBA EXTRA - BOVOLONE - MONTECCHIA DI CROSARA PESCANTINA -
CAZZANO DI TRAMIGNA - DOMEGLIARA - ERBE' - PONTEPOSSERO (SORGA') - SOAVE - SONA -
- ISOLA DELLA SCALA - LUGAGNANO - SORGA' - SAN GIOVANNI LUPATOTO - ARCOLE.

